



LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI"

Piazza Annibale Riccò s.n. 95124 Catania (CT)

Tel. 0956136290 Fax 0950938173 E-mail : ctpc070002@istruzione.it C.M. CTPC070002

C.F: 80009390875 – www.liceospedalieri.gov.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(approvato dal CdI in data 14.10.2019)

Articolo 1. Norme per il funzionamento dell'istituzione scolastica

1.1. Princìpi

a. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, tale processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. La comunità scolastica, quale istituzione radicata nel territorio, interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte integrante; fonda la sua azione sulla qualità della relazione insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e all'accrescimento del senso di autonomia e responsabilità.

b. La responsabilità disciplinare è personale.

c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

e. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, in quanto presupposti fondamentali nella vita della comunità scolastica sono la libertà di espressione di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto delle diversità e il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Per quanto concerne l'accoglienza e l'inclusione la condizione degli studenti stranieri, diversamente abili, in situazioni di svantaggio socioculturale, con disturbi specifici di apprendimento o a rischio di dispersione è oggetto di specifici interventi educativo-didattici, esplicitati nel piano dell'offerta formativa, volti alla loro completa ed effettiva inclusione.

f. I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

g. Le sanzioni disciplinari, se ritenuto opportuno, possono comprendere attività in favore della comunità scolastica.

h. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni dello studente viene mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

1.2. Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è il seguente:

- 1^a ora: 08:15 – 09:10;

- 2^a ora: 09:10 – 10:05;

- 3^a ora: 10:05 – 11:00;

- pausa didattica: 11:00 – 11:15;

- 4^a ora: 11,15 – 12:10;
- 5^a ora: 12:10 – 13:05;
- 6^a ora: 13:05 – 14:00.

1.3 Ingresso

i docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, cioè alle ore 8:10.

è vietato agli alunni sostare in istituto prima delle ore 8.00 senza l'autorizzazione del responsabile di sede la presenza di un docente, che ha l'obbligo di vigilare su di loro, fermo restando il buon senso in caso di particolari condizioni personali o collettive.

a. Considerato l'orario di ingresso a scuola delle ore 08:15, l'ingresso agli studenti non sarà più permesso a partire dalle ore 08:20.

b. Gli alunni in ritardo, fino al termine massimo delle 08:20, saranno ammessi in classe solo previo assenso del docente della prima ora; il ritardo dovrà comunque essere giustificato.

c. Gli alunni pendolari potranno posticipare l'ingresso fino ad un massimo di 15 minuti (fino alle 8:30) ed anticipare l'uscita fino ad un massimo di 10 minuti, previa esibizione di adeguata documentazione ad inizio di anno scolastico, annotata sul registro scolastico.

d. Agli studenti non sarà consentito l'ingresso alla seconda ora se non in casi debitamente certificati e/o motivati, e comunque, secondo le modalità di seguito indicate: **bimestri settembre-ottobre, novembre-dicembre, febbraio-marzo: 2 ingressi. Mesi di gennaio, aprile e maggio: un ingresso.**

Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori potranno comunque consentire l'ingresso in ritardo di uno studente, anche al di fuori dei termini precedentemente descritti, qualora riscontrino nelle motivazioni addotte dallo studente carattere di serietà e/o eccezionalità.

e. I ritardi n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificati personalmente dai genitori.

Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente suddetti ritardi, in merito ai quali la

scuola si riserva comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.

1.4 Uscite anticipate

a. L'uscita anticipata viene autorizzata, solo in via eccezionale, dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori in presenza di motivi seri ed accertabili e comunque mai prima della fine della 3^a ora.

b. La clausola della 3^a ora non vale se la richiesta di uscita anticipata è dovuta a malesseri o infortuni.

c. Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dalla scuola solo se prelevati dal genitore (o da chi ne fa le veci) la cui firma risulti depositata presso la scuola per il ritiro del libretto delle giustificazioni.

d. Gli alunni che, a causa di malessere o altro grave motivo, intendessero interpellare telefonicamente i genitori per essere prelevati da scuola in anticipo rispetto all'orario di uscita, devono preliminarmente chiedere al docente in classe l'autorizzazione a contattare la propria famiglia. In caso contrario, l'uscita anticipata dello studente potrebbe non essere autorizzata, anche in presenza del genitore.

e. In circostanze straordinarie (momentanea inagibilità dei locali, situazioni di rischio, ecc.) la Dirigenza potrà autorizzare l'uscita anticipata per l'intera scolarasca, per singole classi o per gruppi di classi.

1.5 Uscite degli alunni dalle aule, cambio di ora e ricreazione

a. Agli alunni è assolutamente vietato allontanarsi dall'edificio scolastico durante l'orario scolastico.

b. Durante i cambi di ora è espressamente vietato agli alunni allontanarsi dalle proprie aule.

c. Salvo casi eccezionali, agli studenti è vietato uscire dalle aule per recarsi ai servizi nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione.

1.6 Assenze

a. Le assenze andranno giustificate nel giorno del rientro in classe dell'alunno e comunque non oltre il terzo giorno successivo a suddetto termine mediante il libretto apposito, fino a quando

verrà attivata la funzione delle giustificazioni sul registro elettronico. L'uso del libretto resterà allora consentito solo in casi eccezionali debitamente motivati.

b. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'assenza sarà considerata ingiustificata e ne sarà data comunicazione alla famiglia.

c. Le assenze n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificate personalmente dai genitori. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente suddette assenze, in merito alle quali la scuola si riserva comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.

d. Fatto salvo il rispetto del principio espresso all'art. 1 par. 1.1 lett. e) del presente regolamento, dovranno tuttavia essere giustificate personalmente dai genitori le assenze arbitrarie collettive (più del 50% degli alunni di una classe assenti), fatte salve diverse disposizioni – anche di carattere disciplinare – della Dirigenza. Anche in questo caso gli studenti maggiorenni giustificheranno personalmente le assenze.

e. Le giustificazioni delle assenze di durata superiore a 5 giorni dovranno essere accompagnate da certificazione medica che autorizzi l'alunno al rientro a scuola.

f. Le assenze ingiustificate influiranno sull'attribuzione del voto di condotta.

g. Il docente della prima ora annoterà puntualmente sul registro elettronico l'avvenuta giustificazione o l'eventuale obbligo a giustificare entro i termini previsti. La ripetuta mancata giustificazione dell'assenza entro tali termini sarà annotata sul registro elettronico e incide sul voto di condotta.

Articolo 2 Comunicazioni Scuola – Famiglia

Omissis

Articolo 3 Diritti degli studenti

3.1 Gli studenti hanno diritto a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio), sia nella sfera del benessere psico-fisico (es: salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).

3.2 Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste nei successivi commi 6 e sgg.

3.3 Gli studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico.

3.4 Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività elettive facoltative offerte dalla scuola.

3.5 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica si fa riferimento alla Circ. Min. n° 122 del 9 maggio 1991.

3.6 La scuola nel formulare l'orario delle lezioni, cercherà di garantire una distribuzione dei compiti che non sia di peso eccessivo agli alunni.

3.7 Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, che il Consiglio d'Istituto abbia approvato, gli studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori dell'orario delle lezioni, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico.

3.8 Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche dagli studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari.

3.9 Ogni alunno e ogni aggregazione di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative anche attraverso manifesti affissi negli spazi a ciò destinati, previa firma di autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori.

I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli studenti.

Articolo 4 Doveri degli studenti

4.1 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso delle regole della civile convivenza nel comportamento e nel decoro; nello specifico dovranno avere un abbigliamento consona al luogo nel quale si trovano (classe, laboratori, palestre).

4.2 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale della Scuola, dei compagni e delle cose - di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell'Istituto.

4.3 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.

4.4 Gli studenti devono rispettare e non arrecare danni alle strutture e al patrimonio scolastico, in particolare alle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto (arredi scolastici, materiali e supporti didattici, dotazioni informatiche ecc.).

4.5 Gli studenti sono chiamati a rispondere in proprio, anche tramite il risarcimento economico, di danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.

4.6 Durante il cambio d'ora e in occasione degli spostamenti all'interno dell'istituto gli studenti dovranno evitare confusione e schiamazzi, alla fine della pausa didattica dovranno rientrare in classe senza indugio.

4.7 E' vietato l'uso del cellulare durante le ore di lezione, gli alunni sono tenuti a tenerlo spento e non a vista, eventuali comunicazioni urgenti dei genitori saranno inoltrate tramite il centralino del plesso.

4.8 E' vietato fumare all'interno dell'istituto, i trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.

Articolo 5. Classificazione delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 ("E' compito delle singole istituzioni scolastiche procedere alla tipizzazione delle mancanze disciplinari cui collegare le sanzioni disciplinari.")

Premessa Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti di seguito sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate.

5.1 Livello 1 – Infrazioni lievi (ritardi reiterati, assenze ingiustificate, inadempienze a scadenze, danneggiamento del libretto scolastico, disturbo occasionale e non grave o scarsa partecipazione all'attività didattica, abbigliamento sconveniente ecc.).
Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro di classe.

Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.

5.2 Livello 2 – Infrazioni di media gravità (insulti non gravi ai compagni, turpiloquio, danneggiamento intenzionale non grave, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze al regolamento per la sicurezza, fumo nei locali scolastici ecc.).

Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, con eventuale allontanamento dalla classe e convocazione della famiglia.

Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.

5.3 Livello 3 – Infrazioni gravi (comportamento gravemente irrispettoso, insulti gravi o ingiurie, uso del cellulare durante le lezioni, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa o dolosa, infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, ecc.)

Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata non superiore ai 15 giorni.

Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Classe.

5.4 Livello 4 – Infrazioni gravissime (minacce, diffamazione, comportamenti violenti, atti di bullismo -violenza fisica o psicologica, intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata, intenzione di nuocere, isolamento della vittima-, atti di cyberbullismo - Flaming, ovvero litigi online con uso di linguaggio violento e volgare; Harassment, ovvero molestie effettuate con uso reiterato di linguaggio offensivo; Cyberstalking, ovvero invio ripetuto di messaggi con esplicite minacce fisiche danni di rilievo di origine colposa o dolosa; Denigrazione, ovvero pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi, commenti crudeli e denigratori; Outing estorto, ovvero registrazione di confidenze raccolte in ambiente privato e poi inserite in ambiente pubblico, Impersonificazione, ovvero insinuazione nell'account di un altro con l'obiettivo di inviare a terzi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; Esclusione, ovvero estromissione intenzionale dall'attività online; Sexting, ovvero invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale-, altri comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria).

Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata superiore ai 15 giorni. Percorsi educativi di recupero.

Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Istituto.

5.5 La reiterazione delle infrazioni lievi e medie costituirà un'aggravante delle stesse e potrà pertanto comportare l'irrogazione delle sanzioni previste per il successivo livello di gravità.

5.6 La reiterazione delle infrazioni gravi comporterà l'incremento della durata del periodo di allontanamento dello studente dall'attività didattica fino al termine massimo della fine delle lezioni.

5.7 La particolare violenza, la reiterazione o il carattere di pericolo sociale delle infrazioni gravissime, insieme alla constatata impossibilità di realizzare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico, potranno comportare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

5.8 Le sanzioni disciplinari potranno includere – in particolare per le infrazioni di livello 2 e 3 – provvedimenti volti a far compiere agli studenti atti di servizio alla comunità (pulizia ambienti, opere di minuto mantenimento ecc.). Suddetti provvedimenti non dovranno comportare rischio fisico per gli studenti e saranno compiuti sempre sotto la sorveglianza di personale scolastico.

Articolo 6 Infrazioni e sanzioni collettive

6.1 Nel caso in cui non sia possibile individuare, anche a causa di atteggiamenti collettivi di connivenza, reticenza o omertà, i responsabili diretti di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio scolastico, la scuola potrà agire nei confronti di quei gruppi di studenti (classe, corso, gruppi interclasse ecc.) cui può essere fatta risalire la responsabilità dei suddetti danneggiamenti.

6.2 Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.

6.3 Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:

- a. somma di ammonizioni per assenze collettive arbitrarie o per disturbo sistematico dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
- b. atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing);
- c. danni di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
- d. furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
- e. atteggiamento di omertà ostinata.

6.4 Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento si sommerà alla sanzione disciplinare.

6.5 Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno.

Articolo 7 Commissione di garanzia

7.1 E' istituito un Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che insorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

7.2 La commissione di garanzia dura in carica un anno ed è costituita dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio d'Istituto:

- a. un rappresentante degli studenti scelto tra quelli che rappresentano le classi terze liceali e che non abbia riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari.
- b. un rappresentante dei docenti scelto tra coloro che abbiano prestato l'insegnamento nell'Istituto almeno 5 anni ininterrottamente, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso, un rappresentante del personale ATA, scelto tra coloro che abbiano prestato servizio nell'Istituto almeno 5 anni ininterrottamente e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso;
- c. un rappresentante dei genitori.

7.3 Il presidente della Commissione viene nominato all'interno della Commissione stessa.

7.4 L'ambito d'intervento della Commissione riguarda i ricorsi ai provvedimenti disciplinari che richiedano l'allontanamento dello studente dalla scuola ed eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al presente regolamento.

7.5 Contro la sanzione lo studente può ricorrere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'erogazione inviando il ricorso al Presidente della Commissione di Garanzia.

7.6 La Commissione entro una settimana risponde al ricorso comunicando la propria decisione formalmente al Dirigente Scolastico, allo studente ed alla famiglia tramite la segreteria. Il modulo per la comunicazione viene controfirmato dai genitori se lo studente è minorenne; dallo studente stesso se egli è maggiorenne. Se il ricorso viene accettato il Dirigente Scolastico annulla la sanzione, in caso contrario essa diventa esecutiva.

Articolo 8 diritto di assemblea (integrato nel Regolamento d' istituto già approvato dal Consiglio d' Istituto nella seduta del 24 ottobre 2017- delibera n. 5)

Il diritto di assemblea è regolato dall'art. 42 del D.P.R. N. 416/1974.

Ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.P.R., le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Sia l'assemblea di istituto che le assemblee di classe possono svolgersi durante le ore di lezione una volta al mese, con esclusione del mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di istituto non può avere durata superiore alle quattro ore.

L'assemblea di classe può avere la durata massima di due ore e non può essere sempre nello stesso giorno della settimana.

Ai sensi dell'art. 44 del medesimo D.P.R. , l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di istituto, il cui parere non è vincolante.

Il Dirigente Scolastico può intervenire nel momento in cui non vi sia un regolare svolgimento dell'assemblea - circolare ministeriale n. 312/79.

Ai sensi della circolare ministeriale 312/79 "l'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco o dal presidente eletto dall'assemblea stessa."

Il presidente può essere eletto o per ciascuna assemblea o può essere sempre lo stesso se il regolamento dell'assemblea lo prevede.

Gli studenti hanno il diritto-dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea, la loro assenza non è da considerarsi "assenza scolastica", poiché la stessa assemblea si configura quale "sospensione dell'attività didattica".

Pertanto ai sensi della nota 3 maggio del 1979 n. 565 "ai docenti, di conseguenza, anche se assistono all'assemblea non può essere assegnata alcuna forma di vigilanza, né addossata alcuna responsabilità per "culpa in vigilando" . "

Ai sensi della nota n. 2317 "si ribadisce che è facoltativa la presenza dei docenti alle assemblee studentesche".

La richiesta di assemblea, l'ordine del giorno e la data della stessa devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico (almeno cinque giorni prima) dal comitato studentesco nella sua composizione, nella persona del presidente del medesimo e del suo segretario. Per consentire le opportune comunicazioni e il coordinamento generale delle attività scolastiche, che ricadono nelle specifiche competenze dirigenziali (articolo 3 D.P.R. 417/74).

Pertanto in caso di circostanze particolari sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.

Per ogni altro specifico aspetto relativo al diritto di assemblea, si fa riferimento alle norme generali contenute nelle apposite disposizioni normative.